a pervenire alla sommità della scala per la via, che hanno seguita fino ad ora.

Non credo che sia il caso d'introdurre delle nuove disposizioni legislative, tanto più in questo momento, che la situazione non permette di discutere con quella quiete che occorrerebbe, ma prego la Camera di voler considerare che sarà indispensabile che si provveda almeno con delle disposizioni regolamentari, sia per stabilire il modo col quale dovranno essere confezionati questi pieghi e poi spediti, perchè non basta dire soltanto che saranno *raccomandati*, sia pel modo col quale questi pieghi saranno conservati e custoditi una volta arrivati alla Camera. Sarà cosa della quale dovrà occuparsi il Ministero per la parte che gli compete, e per l'altra la Presidenza della Camera, ma credo che bisogna fin da ora intenderci e stabilire che a questa lacuna, che è evidente, sarà provveduto con tutta la premura e l'accorgimento che occorrono.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti, *relatore.* All'articolo 78 era già stato proposto un emendamento dall'onorevole Imbriani. La Commissione non ha creduto di accettarlo, essendo, a suo avviso, la disposizione completa di per sè stessa.

Infatti, secondo il regolamento della Camera, anzitutto sta il fatto che rimangono in ufficio i due questori sino alla nomina dei nuovi. A questo fatto si aggiunge anche un altro argomento, che si può desumere dall'articolo 2 del nostro regolamento, per cui alla apertura di ogni Sessione il seggio è provvisoriamente occupato da uno dei vice-presidenti. Dunque, allorquando le elezioni sono compiute, allorquando i verbali delle elezioni stesse cominciano a giungere alla Presidenza della Camera, per effetto del regolamento, alla Presidenza si trovano già un vice-presidente e due questori...

Presidente. No, onorevole Brunialti.

Voci. Ci sono i questori.

Brunialti, *relatore.* A parte, dunque, ogni altra considerazione, che si potrebbe fare su questo argomento, la Giunta crede che l'articolo 78, come è da essa proposto, dia ogni desiderabile guarentigia.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 78.

(*È approvato*).

Imbriani. E l'articolo addizionale?

Presidente. Verrà dopo.

« Art. 79. Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un Collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate a termini dell'articolo 71 le schede relative a quella elezione. Nei 20 giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i plichi di schede delle varie sezioni, e farli ardere in loro presenza.

« Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

« Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria, o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venire arse, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito. »

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Vorrei nuovamente chiedere al ministro ed alla Commissione se consentono che le schede siano bruciate in pubblico; e quindi, che si mettano le parole: *e in pubblico*, dopo le altre: *e farle ardere in loro presenza.*

Brunialti, *relatore.* La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano, in questa forma: *e farle ardere in loro presenza e in seduta pubblica.*

Pantano. Benissimo!

Presidente. Con questo emendamento aggiuntivo, metto a partito l'articolo 79.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Imbriani. Esso è così formulato: « L'articolo unico della legge 6 giugno 1889, che riguarda la Presidenza del Senato, è esteso alla Presidenza della Camera dei deputati. »

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. L'articolo addizionale da me presentato mi pare necessario tanto per il decoro della Camera elettiva, quanto perchè, essendosi con l'articolo 78 stabilito che i seggi inviano i verbali alla Presidenza della